Verbale di accordo

Addì 19/5/2011, in Roma, presso la sede della società

tra

OASIS srl P. IVA 05200520723 (aderente a Confcooperative) rappresentata da Fabrizio Dimaggio

e

Filcams CGIL, segreteria Nazionale rappresentata da Elisa CAMELLINI,
Fisascat CISL, segreteria Nazionale rappresentata da Alfredo MAGNIFICO,
Uiltrasporti UIL, segreteria Nazionale rappresentata da Marco VERZARI.

Premesso

I) che con circolare n. 3/E del 14/2/2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, c. 47, della L. n. 220/2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, c. 1, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

II) che, anche in considerazione dei contenuti della citata circolare, AGCI - CONFCOOPERATIVE - LEGACOOP nazionali e CGIL - CISL - UIL nazionali, rispettivamente in data 10/3/2011, tenendo conto del carattere sussidiario degli accordi quadro rispetto ad eventuali intese aziendali, hanno definito un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Si conviene quanto segue

Per l'anno 2011, sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n. 3/E del 14/2/2011 dell'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le disposizioni riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Pertanto, **OASIS srl**, applicherà dette agevolazioni fiscali agli istituti del lavoro straordinario, supplementare e notturno, erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando avvenuto nel biennio 2009-2010.

OASIS srl applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i suoi lavoratori con contratto di lavoro subordinato occupati presso tutte le sue sedi situate nell'intero territorio nazionale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli istituti normativi e contrattuali richiamati nel presente accordo e soggetti per l'anno 2011 alle agevolazioni dell'imposta sostitutiva, sono stati oggetto di intese verbali valide e vincolanti già raggiunte che vengono richiamate in modo formale nel presente verbale anche a scopo ricognitivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

OASIS srl

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltrasporti UIL